

PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 260 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unificato si applicano le norme di legge e regolamento in materia di legislazione comunale e provinciale.

Art. 261 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unificato sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari espressamente individuate con l'atto di approvazione. E' inoltre abrogata ogni altra disposizione dettata da regolamenti comunali che sia in contrasto o sia incompatibile con le presenti disposizioni.

Art. 262 – Entrata in vigore

1. Il presente testo unificato entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 263 – Diffusione

1. Copia del presente testo unificato è inviata dal segretario generale al presidente del consiglio, ai consiglieri comunali in carica, ai presidenti e consiglieri di circoscrizione, ai direttori di area e dirigenti di servizio interessati dalle discipline oggetto di regolamentazione.
2. Copia del presente testo è altresì inviata ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
3. Copie del testo unificato sono depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.